

## COMUNE DI ALBAGIARA

Verbale n. 1 del 22 settembre 2016

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SU RICAPITALIZZAZIONE GAL MARMILLA A R.L.

### IL REVISORE DEI CONTI

Ricevuta tramite mail la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 07/09/2016 avente ad oggetto "Gal Marmilla a R.L. ricapitalizzazione per aumento Capitale Sociale. Sottoscrizione"

#### VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
- la deliberazione C.C. n. 15 del 21/04/2015 "Piano di razionalizzazione delle società partecipate ex Art.1 c.611 e sgg. Legge n.190/2014);";
- l'art. 6 comma 19 del D.L. 78/2010 secondo cui "Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti bancari, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma."
- l'art. 4 comma 6 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016;

#### CONSIDERATO che:

- il Gal Marmilla società consortile a r.l. a partecipazione pubblica e privata, persegue l'obiettivo generale di "Rafforzare l'identità dell'area del GAL e aumentare la sua attrattività come luogo di residenza, produzione e turismo" attraverso il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali;
- i GAL, sono territorialmente delimitati dalla Regione e attuano gli assi 3 e 4 del PSR nelle aree di competenza attraverso la predisposizione e l'attuazione dei Programmi di Sviluppo locale (PSL), che rappresentano lo strumento programmatico per la definizione e l'attivazione della strategia di sviluppo locale che ogni GAL intende attuare;
- i GAL hanno finalità di pubblico interesse, avendo ad oggetto la gestione di servizi di sviluppo turistico e rurale;
- i compiti dei GAL sono compiti di programmazione e gestione diretti ad indirizzare le risorse per lo sviluppo, attraverso una compartecipazione pubblico/privata (184 soci di cui 136 di parte privata e 48 di parte pubblica), a cui il Comune non può sottrarsi, dovendo necessariamente partecipare alle decisioni che coinvolgono lo sviluppo del proprio territorio;

#### PRESO ATTO che:

- il Comune di Albaggiara partecipa al GAL Marmilla con una quota di capitale sociale di € 3.000,00, sottoscritta e versata, a fronte del capitale sociale iniziale di € 185.800,00 (partecipazione 1,61%);

- il Bilancio del GAL al 31/12/2014 si è chiuso con una perdita di esercizio di € 52.657,00;
- il Comune di Albagiara ha stanziato al capitolo 3701 "Ricapitalizzazione Gal Marmilla" codice di bilancio 1.3-2.4.23.2 le somme necessarie;
- in data 29/01/2016 l'Assemblea dei soci (deliberazione n. 2 del 29/01/2016) del GAL ha proceduto a ripianare la perdita di esercizio 2014 mediante riduzione del Capitale Sociale (Rogito Notaio Sergio Pinna del 17/03/2016); a seguito di tale riduzione la quota di partecipazione del Comune di Senis è stata rideterminata in € 2.129,51 pari all'1,30% del Capitale Sociale, divenuto a seguito dell'ingresso di nuovi soci e della riduzione, pari ad euro 164.435,71 (come risulta dalla visura Camerale della Società);
- con la medesima decisione del 29/01/2016 l'Assemblea dei soci ha deciso l'aumento del capitale sociale con una quota a carico di ogni soggetto pubblico partecipante pari ad € 1.500,00;
- con nota prot. N. 559 del 25/07/2016 il GAL Marmilla evidenzia che la sottoscrizione è necessaria per ripristinare la quota al valore originario ed aumentare la propria partecipazione e che la quota richiesta pari ad € 1.500,00 deve essere considerata quale "Ricapitalizzazione per aumento di capitale sociale", la cui finalità "è ascrivibile all'efficacia sulla programmazione 2014/2020, che vede partecipi gli Enti Pubblici e soggetti privati quali soggetti portatori d'interesse per tutto il territorio";

**TUTTO CIO' PREMESSO** il Revisore considerato che la partecipazione al Gal Marmilla si è resa necessaria in quanto la società garantisce il servizio di gestione dei fondi comunitari, ovvero la partecipazione al programma di sviluppo rurale della Sardegna, per l'accesso al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che la Società nei due anni precedenti la perdita ha evidenziato degli utili di esercizio;

**ESPRIME** parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di ricapitalizzazione della società GAL Marmilla a R.L.,

**TUTTAVIA** pone l'attenzione sui numerosi pareri espressi dalla Corte dei Conti sul fatto che reiterate operazioni di ripianamento di perdite e di ricapitalizzazione costituiscono un rischio per gli equilibri di bilancio dell'Ente, è quindi dovere degli Enti soci sovrintendere all'andamento del servizio erogato, in modo da rilevare prontamente gli squilibri di bilancio, **individuandone le cause** e mantenendo ed esercitando su di esse un costante controllo.

La Corte dei Conti (sezione Lombardia n. 274/2012/PAR) afferma che "non è ammissibile il soccorso finanziario a fondo perduto in favore di organismi strumentali che hanno generato e che continuano a generare cospicue perdite di gestione..." ne consegue che "i trasferimenti agli organismi partecipati sono consentiti solo se vi sarà un ritorno in termini di corresponsabilità della prestazione a fronte dell'erogazione pubblica, ovvero la realizzazione di un programma di investimento" (Corte dei Conti, sezione Lombardia n. 42/2014). In conclusione "se una partecipazione dell'Ente locale si rivela inutile o dannosa, essa è fonte di responsabilità erariale per gli amministratori dell'Ente socio che non hanno assunto provvedimenti, finalizzati a evitare un nocimento patrimoniale per l'Ente (Corte dei Conti, sezione giurisprudenziale appello, sentenza n. 402/2013).

Albagiara, 22 settembre 2016



REVISORE DEI CONTI

*Cecilia Serra*